



DELIBERAZIONE N° 202100238

SEDUTA DEL 30/03/2021

UFFICIO PERSONALE DEL SSR
13AP

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO

MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DGR DEL 27.02.2012, N. 1012 RELATIVA ALLA ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE IN MATERIA DI FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA E.C.M. - RINNOVO ORGANISMO.

Relatore ASSESSORE DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DELLA PERSONA

La Giunta, riunitasi il giorno 30/03/2021 alle ore 17:00 nella sede dell'Ente,

Presente Assente

			Presente	Assente
1.	Bardi Vito	Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Fanelli Francesco	Vice Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Cupparo Francesco	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Leone Rocco Luigi	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Merra Donatella	Assessore	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
6.	Rosa Gianni	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Segretario: Antonio Ferrara

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Visto del Dirigente Generale

IL DIRIGENTE GENERALE Ernesto Esposito

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno

IL DIRIGENTE

Allegati N° _____

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

- VISTI
- il D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e smi recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;
 - la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e smi recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale;
 - la L.R. 25 ottobre 2010, n. 31 recante “Disposizioni di adeguamento alla normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150- Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42- Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7- Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e smi”;
 - la DGR n. 11 del 13.01.1998 concernente l'individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale;
- VISTI altresì
- la legge regionale 30.12.2019 n. 29 “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;
 - il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 63 del 17 aprile 2020 “Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente della Giunta regionale”;
 - il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 164 del 20 ottobre 2020 “Decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale”;
 - la DGR n.63 del 9 febbraio 2021 recante “Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento di delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata” – Approvazione” adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello Statuto regionale;
 - il Decreto 10 febbraio 2021, n.1 “Regolamento regionale "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata" – Emanazione”;
- VISTO
- in particolare l’ Art.27 commi da 1 a 3 del Regolamento (Disposizioni transitorie), che detta una specifica disciplina nella sola fase transitoria e fino all’adozione degli atti di cui all’art.5 dello stesso Regolamento;
- RICHIAMATI
- i seguenti provvedimenti, per quanto compatibili con la nuova disciplina contenuta nella riferita DGR n.63/2021, in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 27del Regolamento:
- DGR n. 227 del 19 febbraio 2014 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;
 - DGR n. 693 del 10 giugno 2014 relativa alla configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale” a parziale modifica della DGR n. 227/2014;
 - DGR n. 694/2014, n. 689/2015 e n. 624/2016 recanti la definizione dell’assetto organizzativo delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”;
 - DGR n. 524 del 5 agosto 2019 relativa al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali;
- VISTE
- la L.R. n. 10 del 20 marzo 2020 “Legge di stabilità regionale 2020”;
 - la L.R. n. 11 del 20 marzo 2020 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022”;
 - la L.R. n. 12 del 20 marzo 2020 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”;
 - la D.G.R. n. 188 del 20 marzo 2020 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, ai sensi dell’art.39, comma 10, del decreto legislativo 23/6/2011 n.118 e sue modifiche ed integrazioni”;
 - la D.G.R. n. 189 del 20 marzo 2020 “Approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell’art.39, comma 10, del decreto legislativo 23/6/2011 n.118 e sue modifiche ed integrazioni”;
 - la Legge regionale n.40 del 9.12.2020 Prima variazione al Bilancio di Previsione

- Pluriennale 2020-2022 della Regione Basilicata;
- PREMESSO
- la Legge regionale n. 45 del 28.12.2020 Autorizzazione all'Esercizio Provvisorio del Bilancio della Regione Basilicata e degli Organismi e degli Enti Strumentali della Regione Basilicata per l'Esercizio Finanziaria 2021;
 - che nell'ordinamento italiano vige l'obbligo di formazione continua per tutti i professionisti sanitari;
 - che la formazione professionale e continua è strumento necessario per l'erogazione di prestazioni sanitarie conformi alle più moderne conoscenze scientifiche e tecnologiche, nonché ai più elevati standard di qualità assistenziali, nell'interesse del paziente e della collettività;
 - che la sottoscrizione di Accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sull'Educazione Continua in Medicina nasce dall'esigenza di dare organicità alla disciplina di settore, nonché dalla necessità di una chiara ripartizione delle competenze amministrative tra lo Stato e le autonomie territoriali alla luce della stretta connessione che sussiste tra la tutela costituzionale della salute, le professioni sanitarie, l'aggiornamento professionale e la formazione continua dei professionisti sanitari;
 - che l'obiettivo comune perseguito tra i diversi livelli istituzionali è la creazione di un sistema coerente di regolazione amministrativa della formazione continua nel settore della salute finalizzato al miglioramento qualitativo dell'assistenza prestata dai professionisti sanitari, assicurando uniformità su tutto il territorio nazionale e stimolando le diverse eccellenze territoriali;
 - che è, altresì, necessario disciplinare le modalità per assolvere l'obbligo di formazione continua da parte dei professionisti sanitari e l'organizzazione delle attività formative;
 - che il comma 3 dell'art. 16 – ter del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., attribuisce alle Regioni, le funzioni di programmazione ed organizzazione per la formazione continua in Medicina;
- VISTO
- l'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida alla Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
- VISTA
- l'intesa sancita dalla Conferenza nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271/2005) in attuazione dell'articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede, all'articolo 4, comma 1, lettera f) l'impegno delle Regioni alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario;
- VISTO
- l'accordo ponte, ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 281, sul *"Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario 2005-2007"*, sancito da questa Conferenza nella seduta del 16 marzo 2006 (rep. Atti 2545/2006);
- VISTO
- l'accordo sancito dalla Conferenza nella seduta del 1 agosto 2007 (Rep. Atti n. 168/2007) concernente il *"Riordino del sistema di formazione continua in medicina"*;
- VISTO
- l'articolo 2, comma 357 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in base al quale il sistema di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui al citato Accordo del 1 agosto 2007 e la gestione amministrativa del programma E.C.M. ed il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16 ter del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, stabilendo altresì che la suddetta Commissione svolge le funzioni ed i compiti indicati nel richiamato Accordo 1 agosto 2007 ed è costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel predetto Accordo;

- VISTO l'articolo 2, comma 358 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in base al quale *“I contributi alle spese previsti dall’articolo 92, comma 5 della legge n. 388/2000, affluiscono direttamente al bilancio dell’Age.na.s. ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo 1 agosto 2007”*;
- VISTO l'accordo sancito dalla Conferenza nella seduta del 5 novembre 2009 (Rep. Atti n. 192/2009) sull'Accreditamento dei provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti;
- VISTO l'articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto legge n. 138/2011 convertito con legge n. 148/2011, il quale nel prevedere l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM), stabilisce altresì che la violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;
- VISTO l'accordo sancito dalla Conferenza nella seduta del 19 aprile 2012 (Rep. atti 101/CSR), riguardante *“Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti”*;
- CONSIDERATO che con la DGR n. 1012 del 27.07.2012 si è proceduto ad istituire la Commissione Regionale per la Formazione Continua in Medicina ECM, definendo anche la composizione in conformità alla Commissione Nazionale ECM così come previsto dagli Accordi Stato-Regioni del 1 agosto 2007, e del 5 novembre 2009, composta da membri designati da Collegi, dai Rappresentanti delle Associazioni dei Professionisti;
- CONSIDERATO altresì, che con la DGR sopra menzionata, si è stabilito che la Commissione *de quo* rimaneva in carica per tre anni dalla data di insediamento e con sede presso il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà della Regione Basilicata (attualmente Dipartimento Politiche della Persona);
- RILEVATO che la Commissione sopra indicata ha terminato da tempo il proprio mandato atteso che la costituzione è avvenuta con D.D. n. 7202.2012/D. 00649 del 30.11.2012 e, pertanto, sono trascorsi ben oltre tre anni di validità;
- VISTO altresì, l'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, (Rep. Atti n. 14/CSR), ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento *“La formazione continua nel settore salute”*, con cui peraltro:
- si prevede un capovolgimento di prospettiva in attuazione dell'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000, con il passaggio da una visione

fondata esclusivamente “sull’obbligo formativo” verso un sistema che tenga in conto i “diritti” del professionista;

- sono inserite le previsioni in tema di conflitto di interessi – definito come “ogni situazione nella quale un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con l’interesse primario consistente nell’obiettività, imparzialità, indipendenza della formazione professionale del settore della salute” – e le nuove indicazioni legislative in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione;

- il professionista sanitario può chiedere in qualsiasi momento l’attestazione del numero di crediti formativi effettivamente maturati e registrati e la certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio (Art. 35);

VISTA

la D.G.R. n. 992 del 29.12.2020 di “Approvazione schema di convenzione tra la Regione Basilicata e l’Age.na.s per l’affidamento della attività tecnico-operative, procedurali e informatiche finalizzate al supporto per la realizzazione e la gestione del programma di accreditamento dei Provider ECM Regionali”, in corso di sottoscrizione tra le parti;

RITENUTO

pertanto, di dover procedere alla ricostituzione della Commissione Regionale per la Formazione Continua in Medicina ECM ridefinizione, in coerenza ed in conformità alle novazioni intervenute anche con la sottoscrizione dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e della nuova convenzione con Age.na.s;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) di procedere alla ridefinizione della Commissione Regionale per la Formazione Continua in Medicina ECM, in conformità alla Commissione Nazionale ECM, per effetto dell’art. 10 dell’Accordo Stato-Regione del 2 febbraio 2017, come di seguito riportata:
 - Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona o suo delegato - Presidente;
 - Dirigente dell’Ufficio Personale del Servizio Sanitario Regionale;
 - un unico rappresentante designato dagli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Potenza e di Matera;
 - un unico rappresentante designato dagli Ordini dei Farmacisti della Provincia di Potenza e Matera;
 - un unico rappresentante designato dagli Ordini dei Medici Veterinari della Provincia di Potenza e Matera;
 - un unico rappresentante designato dagli Ordini dei Chimici della Provincia di Potenza e Matera;
 - un unico rappresentante designato dall’Ordine degli Psicologi della Basilicata;
 - un unico rappresentante designato dall’Ordine dei Biologi della Puglia e Basilicata;
 - un unico rappresentante designato dai Coordinamenti Regionali I.P.A.S.V.I. della Provincia di Potenza e di Matera;
 - un unico rappresentante designato dagli Ordini della Professione Ostetrica della Provincia di Potenza e di Matera;
 - un unico rappresentante designato dell’Ordine Professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione di Potenza e di Matera;
 - un unico rappresentante delle Commissioni, degli altri profili professionali, riunite nell’Ordine TSRM e delle PSTRP di Potenza e di Matera;
 - un Funzionario regionale del Dipartimento Politiche della Persona con funzione di Segretario della Commissione;

2) di stabilire che la Commissione, in parola, dura in carica tre anni dalla data di insediamento e ha sede presso il Dipartimento Politiche della Persona;

3) di stabilire che:

- per ogni componente è prevista la designazione di un supplente che partecipa in caso di assenza o impedimento del titolare;
- i componenti della Commissione dovranno dichiarare i rapporti che intervengono con i Provider pubblici, privati non profit e privati aventi scopo di lucro;
- nel caso in cui ricorra la situazione di cui sopra, l'interessato deve declinare la partecipazione alle decisioni inerenti all'attività del Provider o alla riunione o seduta interessata;
- dopo n. 3 assenze consecutive i componenti decadono dall'incarico, con subentro del supplente quale componente titolare;

3) di stabilire, altresì, che alla Commissione Regionale per la Formazione Continua in Medicina ECM, quale organismo di supporto tecnico-scientifico nell'espletamento dei compiti istituzionali di governo del sistema ECM regionale, sono attribuiti i seguenti compiti:

- definire e dare esecuzione alle norme relative ai requisiti minimi per l'accredimento dei provider contenute nel Manuale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.;
- definire e dare esecuzione alla disciplina relativa agli eventi formativi contenuta nel *Manuale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.*;
- approvare il *Manuale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.*;
- adottare i provvedimenti concernenti l'accredimento dei *provider* di propria competenza;

4) di stabilire che la presente Deliberazione non comporta oneri a carico della Regione, in quanto non è previsto alcun compenso o rimborso spese ai componenti della Commissione in parola;

5) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

L'ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. _____

IL DIRIGENTE **Angelo Raffaele Rinaldi** _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Antonio Ferrara**

IL PRESIDENTE

Vito Bardi